

Controdeduzioni al parere negativo del Collegio dei Revisori di cui al verbale del 24.07.2017, prot. 23774 del 25.07.2017, relativamente alla proposta 86 del 03.07.2017.

Preliminarmente si evidenzia che il richiamo al "recente decreto Madia di riforma delle partecipazioni comunali", contenuto nel parere in oggetto, è assolutamente fuori luogo posto che il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Decreto Madia sulle partecipazioni), non fa alcuno accenno alle fondazioni.

Altrettanto può dirsi circa la richiesta di conoscenza del "limite massimo finanziario a cui il Comune andrà ad esporsi in caso di adesione" e alla mancanza di un "esplicito piano finanziario sui costi che dovrà affrontare l'Ente", non richiesti da alcuna norma e non necessari per le ragioni che si espongono di seguito.

Va rilevato che in relazione ai rapporti patrimoniali tra province, comuni e fondazioni che svolgono la loro attività sul territorio di riferimento degli enti locali e, in particolare, alla possibilità di erogare contributi la magistratura contabile ritiene generalmente ammissibili erogazioni finalizzate alla conservazione o all'incremento del patrimonio destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente morale. Peraltro, l'ente locale non potrebbe accollarsi l'onere di ripianare di anno in anno, mediante la previsione di un generico contributo annuale, o anche occasionalmente, le perdite della fondazione, perché alle stesse deve essere in grado di far fronte la fondazione con il suo patrimonio: se quest'ultima non vi riesce, si estingue oppure può essere trasformata.

Il concetto di perdita gestionale da ripianare è estraneo alla nozione di fondazione poiché si tratta di un ente incentrato sul patrimonio e non sull'apporto di capitali da parte dei soggetti partecipanti, come avviene nella società.

Ove nell'ambito della gestione ordinaria si verifichi una perdita, alla stessa deve far fronte la fondazione con il suo patrimonio, sino a che lo stesso sia sufficiente per raggiungere lo scopo per il quale è stato costituito l'Ente. Quando il patrimonio non è più sufficiente la fondazione si estingue.

Ove nel territorio di riferimento di un ente locale operi una fondazione che svolge attività di utilità per la comunità locale, è evidente che l'ente locale non potrà trascurare di avere rapporti con la stessa, invero, le fondazioni, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, hanno natura privata e sono espressione delle "organizzazioni delle libertà sociali", costituendo i cosiddetti corpi intermedi, che si collocano fra Stato e mercato, e che trovano nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione, un preciso richiamo e presidio rispetto all'intervento pubblico (cfr. Corte cost. 28 settembre 2003 n. 300 e n. 301).

Ciò posto in via preliminare, occorre verificare l'adesione alla fondazione di cui trattasi ed il versamento di una quota annuale, da destinarsi all'obiettivo di sostenere ed incentivare la cultura locale mediante la difesa e la valorizzazione del Made in Italy su scala globale attraverso servizi di alta formazione dedicata ai temi del design, della ricerca e dell'innovazione, siano compatibili con le specifiche norme di contabilità pubblica.

Orbene, l'art. 6, comma 19 del D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010, che ha limitato la possibilità degli enti locali di effettuare operazioni di aumento di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilascio di garanzie in favore degli organismi partecipati, si applica esclusivamente alle società e non si riferisce direttamente agli altri organismi.

L'art. 4, comma 6 del D.L. n. 95/2012 conv. in L. n. 135/2012, poi, ha previsto che "gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche". Tuttavia ha contestualmente escluso "le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica ..." nel cui novero rientra senz'altro la fondazione cui si intende aderire.